



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08/08/2009

=====

ADDI' 08/08/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA DELLA PISANA 1301 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANCINI	Claudio	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NJERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	SCALIA	Francesco	"
DALIA	Francesco	"	TIRALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
FICHERA	Daniele	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MONTINO - ASTORRE - COPPOTELLI

DELIBERAZIONE N. 673

Oggetto:

Regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle Strutture Ricettive all'Aria Aperta) come modificato dal regolamento regionale 29 aprile 2009, n. 6 (Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008 n. 18).".



673 = 8 AGO. 2009 JR

OGGETTO: Regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle Strutture Ricettive all'Aria Aperta) come modificato dal regolamento regionale 29 aprile 2009, n. 6 (Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008 n. 18).".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Ricerca, Innovazione e Turismo;

CONSIDERATO che, in materia di Turismo, le Regioni esercitano la potestà legislativa esclusiva;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: "Regolamento degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale" e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modificazioni";

VISTO l'art. 56 della citata L.R. 13/07 che prevede l'adozione, da parte della Giunta Regionale, di uno o più regolamenti regionali autorizzati ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera c) dello Statuto;

CONSIDERATO che l'art. 23 della L.R. 13/07 prevede che l'individuazione e le caratteristiche delle singole strutture ricettive sono stabilite nei regolamenti regionali di cui all'art. 56 della stessa legge;

CONSIDERATO altresì che l'art. 25 della L.R. 13/07 prevede che i diversi livelli di classificazione delle strutture ricettive e i relativi segni distintivi, nonché i corrispondenti requisiti minimi funzionali e strutturali, sono stabiliti nei regolamenti regionali di cui all'art. 56 della stessa legge;

VISTO il regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle Strutture Ricettive all'Aria Aperta) come modificato dal regolamento regionale 29 aprile 2009, n. 6;

TENUTO CONTO delle osservazioni avanzate dalle associazioni di categoria nonché dagli Enti preposti all'attuazione in merito alle disposizioni contenute nel regolamento regionale 24 ottobre 2008 n. 18;

PRESO ATTO di alcuni errori materiali che hanno generato difformità tra il contenuto del testo e alcune voci riportate nelle corrispondenti tabelle allegate;



673 28 AGO. 2009 pz

RITENUTO OPPORTUNO procedere ad una modifica del testo del regolamento regionale 24 ottobre 2008 n. 18, anche al fine di uniformare la disciplina del settore turistico ricettivo alle previsioni del Decreto 21 ottobre 2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTO il testo del Regolamento Regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle Strutture Ricettive all'Aria Aperta) come modificato dal regolamento regionale 29 aprile 2009, n. 6 (Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008 n. 18)." costituito da n. 76 articoli e dagli allegati A1 e A2, così come formulato dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi, in collegamento con la Direzione Regionale competente in materia;

ESPERITA la procedura di concertazione di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 22 marzo 2006 n.136 con le parti sociali ed istituzionali;

ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta del 30/07/08

RITENUTO OPPORTUNO, per quanto sopra, adottare il Regolamento Regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle Strutture Ricettive all'Aria Aperta) come modificato dal regolamento regionale 29 aprile 2009, n. 6 (Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008 n. 18)." costituito da n. 76 articoli e dagli allegati A1 e A2, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

all'unanimità

DELIBERA

Di adottare il Regolamento Regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle Strutture Ricettive all'Aria Aperta) come modificato dal regolamento regionale 29 aprile 2009, n. 6 (Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008 n. 18)." costituito da n. 76 articoli e dagli allegati A1 e A2, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 16 SET. 2009





ALLEG. alla DELIB. N. 673 *PO*
DEL - 8 AGO. 2009



REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

“MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 24 OTTOBRE 2008, N. 18
(DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA), COME
MODIFICATO DAL REGOLAMENTO REGIONALE 29 APRILE 2009, N. 6
(MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 24 OTTOBRE 2008, N.18).”.

am



Art. 1

(Modifiche all'articolo 5 del regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 del r.r. 18/2008, è sostituito dal seguente:

“1. L'equipaggio è un gruppo costituito convenzionalmente da un numero di quattro persone, che utilizzano una singola piazzola e vi soggiornano.”.

2. Il comma 8 dell'articolo 5 del r.r. 18/2008, è sostituito dal seguente:

“8. Sulla piazzola è consentita l'installazione, da parte dell'ospite, di coperture supplementari, sostenute da apposita struttura appoggiata ed assicurata al terreno, mantenute ad una distanza di almeno un metro dalle installazioni presenti nelle piazzole adiacenti e di piattaforme provvisorie e di facile amovibilità, in legno o altri materiali ecocompatibili. E' vietata, in ogni caso, la cementificazione delle piazzole o l'utilizzo di materiali non immediatamente removibili.”.

re
10/08/18

er



Art. 2

(Modifica all'articolo 6 del r.r. 18/2008)

1. Il comma 3 dell'articolo 6 del r.r. 18/2008 è sostituito dal seguente:

“3. Le unità abitative e le installazioni di cui al presente articolo sono realizzate ad una distanza di almeno un metro dalle unità abitative e dalle installazioni presenti nella piazzola adiacente.”.

WGP
12/11/08



Art. 3

(Modifiche all'articolo 9 del r.r. 18/2008)

1. Alla fine della lettera bb) del comma 1 dell'articolo 9 del r.r. 18/2008, sono aggiunte le seguenti parole: "Qualora una parte delle piazzole o delle unità abitative del complesso ricettivo a disposizione dei turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento sia servita da installazioni riservate, permane l'obbligo di allestire installazioni igienico-sanitarie di uso comune, secondo quanto indicato nell'allegato A2 punto 2.03, in rapporto al numero di persone ospitabili nelle piazzole prive delle installazioni igienico-sanitarie riservate."

2. Il comma 2 dell'articolo 9 del r.r. 18/2008, è sostituito dal seguente:
"2. L'adeguamento al requisito di cui alla lettera t) e quello indicato nell'allegato A2, punto 2.04.e, è effettuato entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale adeguamento è subordinato all'effettiva possibilità d'installazione degli impianti ed, in particolare, all'assenza di cause ostative quali vincoli ambientali, norme di salvaguardia del territorio o alla presenza di particolari caratteristiche ambientali e morfologiche."

WSP
A




Art. 4

(Modifica all'articolo 12 del r.r. 18/2008)

1. Al comma 2 dell'articolo 12 del r.r. 18/2008, dopo le parole “della domanda,” sono inserite le seguenti: “previo accertamento che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta presenti nel territorio regionale,”.

MSR
AA



Art. 5

(Modifica all'articolo 13 del r.r. 18/2008)

1. Al comma 5 dell'articolo 13 del r.r. 18/2008, le parole: "comma 1, lettera a)", sono sostituite dalle seguenti: "comma 2, lettera a)".



Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 15 del r.r. 18/2008)

1. L'articolo 15 del r.r. 18/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 15

(Disposizioni transitorie)

1. Entro il 31 dicembre 2009, il titolare o il gestore delle strutture già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, in relazione ai requisiti funzionali e strutturali previsti dagli allegati di cui al presente regolamento, può richiedere alla provincia:

- a) la variazione della classificazione posseduta con le modalità di cui all'articolo 12, comma 1;
- b) la conferma della classificazione posseduta mediante autocertificazione in merito al possesso dei relativi requisiti funzionali e strutturali;
- c) la conferma della classificazione posseduta, in mancanza dei requisiti funzionali e strutturali previsti per la stessa, secondo quanto disposto dal comma 3;
- d) l'attribuzione del livello minimo di classificazione in mancanza dei relativi requisiti minimi funzionali e strutturali, secondo quanto disposto dal comma 5.

2. La provincia, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande di cui al comma 1, lettere a) e b), provvede rispettivamente alla attribuzione della nuova classificazione ovvero alla conferma della classificazione già attribuita, anche procedendo ad eventuali accertamenti e ne dà comunicazione al comune competente e all'interessato.

3. Entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera c), il titolare o gestore adegua la struttura ai requisiti funzionali e strutturali previsti dagli allegati di cui al presente regolamento in relazione alla classifica già attribuita, dandone comunicazione alla provincia, che provvede, nei successivi trenta giorni, alla conferma della classificazione stessa, anche procedendo a eventuali accertamenti. La provincia comunica la conferma della classificazione al comune competente e all'interessato.

MOP
-14



4. Nelle more dell'attribuzione della nuova classificazione ovvero della conferma ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c), le strutture mantengono la classificazione precedentemente attribuita.

5. Entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera d), il titolare o gestore adegua la struttura ai requisiti minimi funzionali e strutturali previsti dagli allegati di cui al presente regolamento in relazione al livello minimo di classificazione, dandone comunicazione alla provincia, che, sentito il comune competente, ove sussistano le condizioni per proseguire l'attività, attribuisce provvisoriamente, d'ufficio, il livello minimo di classificazione. Nei successivi trenta giorni la provincia, anche mediante eventuali accertamenti, conferma la classificazione così attribuita. Il mancato adeguamento della struttura nel termine di centottanta giorni comporta l'impossibilità di proseguire l'attività.

6. Entro il 31 dicembre 2009 il titolare o il gestore delle strutture già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ma non ancora classificate, presenta alla provincia competente per territorio domanda per l'attribuzione della classificazione ai sensi dell'articolo 12, comma 1. La provincia, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, provvede alla attribuzione della classificazione, anche procedendo ad eventuali accertamenti e ne dà comunicazione al comune competente e all'interessato.

7. Qualora il titolare o il gestore della struttura non presenti nessuna delle richieste di cui ai commi 1 e 6 nei termini ivi indicati, la provincia procede d'ufficio alla classificazione della struttura stessa, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della l.r. 13/2007 ovvero, nel caso non sia possibile attribuire la classificazione per mancanza dei requisiti minimi, provvede a darne comunicazione al comune, ai fini dell'applicazione dell'articolo 27 della citata l.r. 13/2007."

Handwritten initials and signatures in the bottom left corner.



Handwritten signature in the bottom right corner.

A1	STRUTTURE E INFRASTRUTTURE												AREE SOSTA	
	CLASSIFICAZIONE	CAMPEGGI				VILLAGGI TURISTICI								
		1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	2 stelle	3 stelle	4 stelle	2 stelle	3 stelle	4 stelle			
1.01.a	Lotto minimo		2 ettari	2 ettari	2 ettari	2 ettari	2 ettari	2 ettari	2 ettari	2 ettari	2 ettari	2 ettari	2 ettari	1000 mq
1.01.b	Densità e capacità ricettiva per ettaro (e=equipaggi; o=ospiti)	70 e., 250 o.	60 e., 240 o.	60 e., 240 o.	60 e., 240 o.	60 e., 240 o.	60 e., 240 o.	60 e., 240 o.	60 e., 240 o.	60 e., 240 o.	60 e., 240 o.	60 e., 240 o.	60 e., 240 o.	
1.01.c *	area x servizi generali max	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
1.01.d *	suddivisione Aree interne	30%	35%	35%	40%	35%	40%	35%	35%	35%	40%	35%	40%	
1.01.e di cui area max del... può essere destinata a verde sportivo	20%	25%	30%	35%	25%	30%	30%	25%	30%	35%	30%	35%	
1.02.a	minimo di superficie ombreggiata rispetto all'intera superficie del campeggio	10%												
1.02.b	minimo di superficie ombreggiata rispetto all'intera superficie della struttura ricettiva		20%	30%	40%	20%	30%	40%	25%	35%	45%	25%	35%	20%
1.03.a	Rapporto minimo delle piazzole attrezzate sul totale delle piazzole	10%												
1.03.b			15%						20%					
1.03.c				20%						30%				
1.03.d							30%						35%	



Ch



A2	SERVIZI E ATTREZZATURE											
	CLASSIFICAZIONE		CAMPEGGI				VILLAGGI TURISTICI			AREE SOSTA		
			1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	2 stelle	3 stelle	4 stelle			
2.01.a	Lingue correntemente parlate dal personale addetto al ricevimento oltre l'italiano	Servizio Ricevimento e Accettazione con presenza continua del responsabile della struttura o suo delegato	X								X	
2.01.b				X			X					
2.01.c						X			X			
2.01.d							X				X	
2.01.e	Lingue correntemente parlate dal personale addetto al ricevimento oltre l'italiano	Servizio Ricevimento e Accettazione con presenza continua del responsabile della struttura o suo delegato										
2.01.f						X				X		
2.01.g	presenza impianto per accettazione di pagamenti del soggiorno e dei servizi con carta di credito			X		X	X	X	X	X		
2.01.h	accettazione animali domestici facoltativa		X	X	X	X	X	X	X	X		
2.01.i	Servizio di sorveglianza o reperibilità assicurato 24 ore su 24		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.02.a	ordinarie aree comuni	giornaliera	X								X	
2.02.b					X	X			X	X		

[Handwritten signature]



A2	SERVIZI E ATTREZZATURE										AREE SOSTA	
	CLASSIFICAZIONE			CAMPEGGI				VILLAGGI TURISTICI				
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	2 stelle	3 stelle	4 stelle	2 stelle	3 stelle	4 stelle		
2.03.1	Installazioni	presenza di n. servizi igienici accessibili a persone diversamente abili		2	2	2	2	2	2	2	2	1
2.04.a		Illuminazione accessi e aree comuni x fruibilità notturna in sicurezza		X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.04.b	riscaldamento in strutture ad apertura annuale	per i locali comuni e almeno il 50% delle unità abitative	X					X				
2.04.c		per i locali comuni e almeno il 70% delle unità abitative		X					X			
2.04.d		per i locali comuni e almeno il 100% delle unità abitative				X	X				X	
2.04.e		utilizzo fonti di energia rinnovabile per la produzione di cui al presente punto 2.04.a		25%	35%	45%	55%	35%	45%	55%		
2.05.a	Attrezzature di ristoro	spaccio e bar		X*					X*			
2.05.b		spaccio e bar in locale appositamente arredato con tavoli e sedie				X	X			X	X	
2.05.c		tavola calda o self-service o ristorante					X	X			X	X
2.06.a		n. postazioni telefoniche		1	1	2	2	1	2	2	2	



A2	SERVIZI E ATTREZZATURE											AREE SOSTA	
	CLASSIFICAZIONE		CAMPEGGI				VILLAGGI TURISTICI						
			1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	2 stelle	3 stelle	4 stelle				
2.06.b	Telefono, comuni	postazione Internet o rete wifi			X	X						X	
2.06.c		sito internet o casella di posta elettronica attiva riconducibili al complesso turistico ricettivo	X	X	X	X	X					X	
2.07.a	impianti sportivi e complementari: 1-piscina, 2-tennis, 3-calcetto, 4-pallavolo, 5-pallacanestro, 6-minigolf, 7-tiro con arco, 8-campo da bocce, 9-custodia natanti leggeri	una attrezzatura		X									
2.07.b		due attrezzature			X				X	X			
2.07.c		tre attrezzature						X					X
2.08.a	1 per svago: 1-parco giochi, 2-sala polivalente, 5-tennis da tavolo, 6-attrezzature sportive, 7-egiate a cavallo,	1 attrezzatura/servizio	X										
2.08.b		2 attrezzature/servizi		X					X				



A2	SERVIZI E ATTREZZATURE											
	CLASSIFICAZIONE		CAMPEGGI				VILLAGGI TURISTICI				AREE SOSTA	
			1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	2 stelle	3 stelle	4 stelle			
2.08.c	Attrezzature ricreative e/o servizi locale di ritrovo, 3-sala TV, 4-lavabo, 6-possibilità noleggio organizzazione pass	3 attrezzature/servizi			X					X		
2.08.d		4 attrezzature/servizi						X				
2.09.a	Cartellonistica e informazioni generali	Esposizione di planimetria generale della struttura, nel locale di ricevimento con indicazione dei principali servizi	X	X	X			X	X	X		
2.09.b		Esposizione di regolamento interno della struttura, nel locale di ricevimento.	X	X	X			X	X	X		
2.09.c	ta di presentazione del gio turistico nelle unità ric dal gestore	Documentazione di presentazione in inglese oltre italiano, compreso 'Welcom kit (pianina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento)			X					X		

